

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia 'MARA SELVINI PALAZZOLI', con sede principale in Viale Vittorio Veneto n. 12 - 20124 Milano (MI) e con sede periferica in Via Privata De Vitalis n. 44 - 25126 Brescia (BS) e Corso Stati Uniti n. 11/H - Torino (TO), gestita dalla Soc. "Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia S.n.c.", Codice Fiscale/Partita I.V.A. N. 09351020152, nella persona del Dott. Matteo Selvini, Rappresentante Legale della Scuola.

Si precisa che la Scuola è riconosciuta con Decreto Ministeriale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

sede di Milano con D.M. del 29 Settembre 1994;

sede di Brescia con D.M. del 20 dicembre 2005;

sede di Torino con D.M. del 10 marzo 2008.

E

Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola ASL VCO, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117 - cap 28887, C.F./P.I 00634880033, nella persona del suo Direttore Generale e rappresentante legale dott. Angelo Penna, nato a Biella (BI), il 18/11/1962, C.F. PNNNGL62S18A859N.

PREMESSO CHE

- ◆ L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

- ◆ **L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O.** assicura all'interno dei propri Servizi e presso tutte le sue sedi territoriali l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante **si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.**

ART. 2

- ◆ All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.
- ◆ Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante autorizza l'effettuazione di un tirocinio di almeno 100 ore annue per ogni tirocinante della Scuola da stabilire con la sottoscrizione del Progetto Formativo. La presente convenzione viene stipulata **per numero massimo di 2 (due) tirocinanti l'anno**, nei periodi che saranno concordati tra i responsabili dei tirocini e gli organi direttivi della Scuola.
- ◆ Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
- ◆ La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento, previo accordo tra le parti e il tirocinante.

ART. 3

- ◆ Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- ◆ durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale. Si potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti, anche attraverso l'integrazione del Progetto formativo;
- ◆ in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale;
- ◆ per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d) le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- ◆ Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

- ◆ L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Mara Selvini Palazzoli assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- ◆ l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

ART. 7

- ◆ Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

- ◆ La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo.....data

Scuola di psicoterapia
Mara Selvini Palazzoli
(Dr. Matteo Selvini)
.....

Luogo.....data

Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale ASL VCO
(Dr. Angelo Penna)
.....